



# Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
S3.13 UFFICIO AIA

**AUTORIZZAZIONE N. 677 / 2022**

**OGGETTO: DITTA COMET SPA CON SEDE LEGALE E IMPIANTO A SOLBIATE, VIA CADORNA 27. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, RINNOVATA CON ATTO DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE DI OLGiate COMASCO, PROT.N. 4597 DEL 07/11/2013, E SUCCESSIVE MODIFICHE AI SENSI DELLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/06 E S.M.I..**

**LA DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO**

VISTI:

- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- la Legge 15 maggio 1997 n. 127;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i.;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la D.G.R. 3018 del 15 febbraio 2012;
- la DGR 4696 del 28 dicembre 2012;
- la DGR n.4107 del 21 dicembre 2020;
- la DGR n. 4268 del 8 febbraio 2021;
- la DGR n. 4837 del 07 giugno 2021;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima legge;

RICHIAMATO l'atto n.4597 del 07/11/2013 del responsabile dello Sportello Unico per le Imprese di Olgiate Comasco di rinnovo e modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore di COMET S.p.A., con sede legale e impianto a Solbiate via Cadorna 27, ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06, e i successivi atti di modifica non sostanziale e aggiornamento;

ATTESO che in data 25/07/2022 COMET SPA ha trasmesso comunicazione di modifica non sostanziale, completata in data 09/08/2022 con integrazione spontanea di documentazione mancante, per la sostituzione del bruciatore annesso alla caldaia M44 con un bruciatore bi-fuel metano/gasolio e installazione di un serbatoio per il gasolio;

RICHIAMATA la nota dell'ufficio AIA prot.34195 del 24/08/2022 di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt.7 e 8 della Legge 241/90 e smi, finalizzato all'autorizzazione delle modifiche richieste con contestuale richiesta di integrazioni;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal gestore con nota del 05/09/2022, acquisita agli atti provinciali con prot. 35649 del 06/09/2022, in risposta alle richieste di cui sopra;

DATO ATTO che la richiesta di poter utilizzare gasolio, come combustibile alternativo al metano per l'alimentazione della caldaia M44, è motivata dalla necessità di garantire continuità all'attività produttiva nel quadro dell'attuale situazione di incertezza sulla continuità di fornitura del gas naturale;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici provinciali, precisando che:

- le modifiche comunicate dalla ditta di cui trattasi sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all'art.5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e smi e della DGR n. 4268 del 08/02/2021;
- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del gasolio come combustibile di emergenza in alternativa al metano nella caldaia M44 da alimentare solo in caso di interruzione della fornitura del gas stesso;
- la descrizione delle modifiche non sostanziali all'autorizzazione integrata ambientale è riportata nell'allegato A, approvato con il presente atto;
- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative, così come la durata dell'AIA, qualora non esplicitamente modificate con il presente atto, restano invariate rispetto a quanto riportato nell'atto di rinnovo dell'AIA rilasciato dello Sportello Unico per le Imprese di Olgiate Comasco, prot.n. 4597 del 07/11/2013 e successive modifiche;
- Ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06 il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
  - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
  - b) quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO14001.

E' fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

## **DETERMINA**

1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto IPPC sito a Solbiate via Cadorna 27, gestito da COMET S.p.A. per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.7 dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate all'atto di rinnovo dell'AIA rilasciato dello Sportello Unico per le Imprese di Olgiate Comasco, prot.n. 4597 del 07/11/2013, e successive modifiche, ad eccezione di quelle espressamente variate con il presente atto;
3. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 4 anni dalla data di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione e in ogni caso entro 12 anni dall'ultimo rinnovo o riesame effettuato sull'intera installazione;

4. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro;
5. di far salve eventuali competenze autorizzative e concessorie spettanti ad altri soggetti pubblici in ordine alla realizzazione delle opere in progetto.

#### **DISPONE**

1. la notifica del presente atto a COMET SPA, Comune di Solbiate, ARPA Dip Como e Varese, Regione Lombardia;
2. la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione provinciale.

#### **DÀ ATTO**

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 14/10/2022

**LA DIRIGENTE**

**CARIBONI EVA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## Allegato A

Ditta: COMET S.p.A.  
Sede legale e impianto: Comune di Solbiate, via Cadorna 27

### 1. Descrizione delle varianti in progetto.

Le modifiche in progetto comprendono:

- sostituzione del bruciatore della caldaia M44 con un nuovo bruciatore di pari potenzialità ma a doppia alimentazione (metano/gasolio). La caldaia continuerà ad essere alimentata a metano ma, in caso di emergenza (es. interruzione approvvigionamento gas), potrà essere alimentata a gasolio;
- installazione di un nuovo serbatoio da 25 mc fuori terra e sotto tettoia adibito allo stoccaggio del gasolio;

### 2. Modifiche all'allegato tecnico dell'Autorizzazione integrata ambientale

L'allegato tecnico all'AIA viene modificato nelle parti di seguito riportate.

2.1 Nella tabella VI – B al paragrafo B.3.2 “Produzione di energia” la riga relativa alla caldaia Mingazzini M44 è aggiornata come segue:

**Tabella VI-B:** Caratteristiche delle unità termiche di produzione energia (dati forniti dal Gestore)

Macchina	Anno di costruzione	Tipo di generatore	Tipo di impiego	Fluido termoconv.	Emissione collegata
M44:caldaia Mingazzini a metano/gasolio (potenzialità nominale 9674 KW - potenzialità al focolare 11600 KW)	2011	generatore di vapore	produzione vapore per produzione / riscaldamento	vapore	E1

2.2 Al paragrafo C.4 “Emissioni al suolo e sistemi di contenimento” nella tabella V-C “Elenco serbatoi” è aggiunta la seguente riga:

Sigla	Ubicazione	Contenuto	Capacità m <sup>3</sup>	Tipologia costruttiva	Bacino di contenimento	Bacino di contenimento m <sup>3</sup>	ultimo controllo tenuta
SE59	Area esterna reparto E-F	gasolio	25	Fuori terra a doppia camicia sotto tettoia	si	10	/

2.3 Al paragrafo E.1.1 “Valori limite di emissione” nella tabella I-E “Emissioni in atmosfera” la riga relativa all'emissione E1 è modificata come segue:

**Tabella I-E:** Emissioni in atmosfera



PROVENIENZA		PORTATA [Nm <sup>3</sup> /h] (*)	VALORE LIMITE (**) [mg/Nm <sup>3</sup> ]	
Sigla Emissione	Descrizione		Combustibile: metano	Combustibile: gasolio <u>Limiti da rispettare nel caso di funzionamento &gt; 500 ore/anno</u>
E1	Caldaia <sup>1</sup> M44	15.000	CO = 100 NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> ) = 120	CO = 100 NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> ) = 200 NH <sub>3</sub> = 5 (****) SO <sub>2</sub> = 200(*****) Polveri = 20

(\*) il valore di portata indicato corrisponde al valore di portata medio desunto dai dati di monitoraggio, condotto utilizzando gli impianti alla portata massima.

(\*\*) I valori limite sono riferiti ad una percentuale di ossigeno libero nell'effluente gassoso pari al 3% in volume.

(\*\*\*\*) Se utilizzato un sistema di abbattimento ad ammoniaca/urea

(\*\*\*\*\*) Il valore limite di emissione per il parametro "SO<sub>2</sub>" si considera rispettato se è utilizzato gasolio con un tenore di zolfo < 0,1%

<sup>1</sup> Medio impianto di combustione **esistente** - art. 268, lett. gg bis, punto 1 – Limiti DGR 3934/2012

#### 2.4 Il paragrafo E.1.2 "Requisiti e modalità per il controllo" è modificato come segue:

1. Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo.
2. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione.
3. L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti.
4. Il gestore dell'impianto dovrà rispettare i valori limite di emissione negli scarichi convogliati, i valori limite di emissione diffusa e i valori limite di emissione totale mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione degli impianti e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili.
5. Il gestore fornisce all'autorità competente tutti i dati che consentono a detta autorità di verificare la conformità dell'impianto:
  - a) ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse e ai valori limite di emissione totale autorizzati;
  - b) all'emissione totale annua autorizzata per l'intero impianto;
  - c) alle disposizioni dell'articolo 275 del D. Lgs. 152/2006, commi 12 e 13 ove applicabili.A tale scopo il gestore elabora ed aggiorna il piano di Gestione dei Solventi secondo le modalità e con le tempistiche individuate nel Piano di Monitoraggio.
6. I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:
  - a. Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
  - b. Portata dell'aeriforme espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
  - c. Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,15 ° K e 101,323 kPa);
  - d. Temperatura dell'aeriforme espressa in °C;



- e. Ove non indicato diversamente, il tenore dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.

Se nell'effluente gassoso, il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, la concentrazione delle emissioni deve essere calcolata mediante la seguente formula:

$$E = \frac{21 - O_2}{21 - O_{2M}} * E_M$$

Dove:

$E$  = Concentrazione da confrontare con il limite di legge;

$E_M$  = Concentrazione misurata;

$O_{2M}$  = Tenore di ossigeno misurato;  
e di ossigeno di riferimento.

7. Sulla caldaia M44 deve essere installato un contatore non azzerabile per la registrazione dei tempi di funzionamento con alimentazione a gasolio.
8. L'utilizzo della caldaia M44 con alimentazione a gasolio viene equiparato a quello di un impianto di riserva/emergenza e pertanto in tale configurazione non sono previsti limiti alle emissioni né obbligo di monitoraggio a condizione che il funzionamento non superi le 500 ore annue.
9. Il Gestore dovrà trasmettere tempestivamente comunicazione attestante l'interruzione della fornitura di gas metano comprovata da oggettive situazioni di carattere generale che saranno richiamate nella suddetta attestazione. Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicata la riattivazione della fornitura di gas metano e quindi la sospensione dell'utilizzo di gasolio.
10. Il gestore dovrà registrare e comunicare con frequenza mensile alla Provincia, al Comune e ad ARPA le ore di funzionamento dell'impianto con il combustibile alternativo;
11. Qualora le ore di funzionamento con alimentazione a gasolio dovessero essere superiori a 500 ore/anno (per anno si intende l'anno solare con decorrenza dalla notifica del presente atto), non sussisteranno più le condizioni di utilizzo del generatore come emergenza/riserva e pertanto l'azienda dovrà:
  - a. inviare, almeno 10 giorni prima, specifica comunicazione attestante il persistere della condizione di interruzione della fornitura di gas naturale e la necessità di proseguire con il combustibile alternativo oltre il periodo delle 500 ore/anno;
  - b. eseguire la prima analisi al camino E1 per la verifica del rispetto dei limiti riportati nella tabella I-E "Emissioni in atmosfera" paragrafo E 1.1 entro 30 giorni dalla data di superamento delle 500 ore di funzionamento con alimentazione a gasolio; le analisi successive dovranno essere eseguite con cadenza trimestrale a condizione che nel periodo di riferimento sia utilizzato il gasolio;
12. L'Azienda deve tenere a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione attestante l'avvenuto depotenziamento dei generatori;
13. L'Azienda deve tenere a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (scheda prodotto/sicurezza o analoga documentazione del fornitore) attestante il tenore di zolfo nel gasolio acquistato.
14. Gli impianti termici devono rispettare i requisiti della D.G.R. n. 3934/2012
15. In relazione all'impianto di produzione di energia (M46):
  - a. devono essere osservate le prescrizioni previste nell'allegato alla D.G.R. n. 3934/2012, ad esclusione del punto 7 "Valori limite", per cui si applica quanto riportato in tabella I-E;
  - b. Il campionamento del parametro "polveri" deve essere effettuato solo ed esclusivamente in sede di messa a regime e non nei successivi monitoraggi annuali.

**IN CASO DI ATTIVAZIONE DI NUOVI PUNTI DI EMISSIONE O MODIFICA DI QUELLI ESISTENTI:**

16. Il Gestore, almeno **15 giorni prima** di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti nuovi od oggetto di modifica, deve darne comunicazione a Provincia, Comune e ARPA competenti per territorio.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato, il Gestore dovrà presentare alla Provincia una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia di Como non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

17. **Entro 20 giorni dalla data di messa a regime** degli impianti nuovi od oggetto di modifica, il Gestore è tenuto ad attuare un ciclo di verifiche in campo volte a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati e così permettere la determinazione della valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa.

- Il ciclo di campionamenti dovrà essere inserito in un periodo di marcia controllata degli impianti non inferiore a 10 giorni e così da permetterne l'esecuzione secondo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, così da sviluppare una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti e consenta di cogliere l'obiettivo di descrivere il ciclo produttivo in essere dai punti di vista concorrenti dell'esercizio degli impianti e delle emissioni generate;
- gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 2 mesi dalla data di messa a regime degli impianti a Provincia, Comune e ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, evidenziando se durante la messa a regime dell'impianto sia stata necessaria l'installazione di un sistema di abbattimento per il rispetto dei limiti, nonché le strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Le verifiche successive devono essere eseguite con la frequenza indicata nel Piano di monitoraggio a partire dalla data di messa a regime degli impianti. I punti di misura e campionamento delle nuove emissioni dovranno essere conformi ai criteri generali fissati dalla norma UNI 10169.

2.5 Al paragrafo E.4 "Suolo" è inserita la seguente prescrizione

**Entro 2 mesi** dalla notifica del presente atto il gestore dovrà trasmettere a Provincia e ARPA un aggiornamento della verifica di sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento che tenga conto del nuovo serbatoio di stoccaggio gasolio.

2.6 Al paragrafo F.3.4 "Aria" nella tabella VII-F "Monitoraggio emissioni" la colonna relativa al monitoraggio da eseguire sull'emissione E1 è modificata come segue:



Parametro (*)	E1 metano	E1 gasolio	Metodi (**)
Monossido di carbonio (CO)	<b>annuale</b>	<b>trimestrale</b>	UNI EN 15058: 2017
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> ) (solo in caso di sistema abbattimento ad urea/ammoniaca)		<b>trimestrale</b>	UNICHIM 632
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	<b>annuale</b>	<b>trimestrale</b>	UNI 10878: 2000
Polveri totali		<b>trimestrale</b>	UNI EN 13284-1:2017
SO <sub>2</sub> ***		<b>trimestrale</b>	EN 14791:2017

(\*\*\*) Il monitoraggio del parametro "SO<sub>2</sub>" non è obbligatorio se è utilizzato gasolio con un tenore di zolfo < 0,1%

## 2.7 La nuova planimetria di riferimento per i serbatoi è la seguente

### **PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO AGGIORNATE**

TITOLO	SIGLA	DATA	AGGIORNAMENTO
Planimetria generale – serbatoi	n.d.	n.d.	Rev.2 del 15/07/2022